



COMUNE DI CORINALDO
(Provincia di Ancona)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

“PROPOSTA”

Art. 1 Scopi del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale, in coerenza con i principi statutari e nell'ambito del sostegno alle forme associative dei cittadini, favorisce le manifestazioni da esse promosse nel rispetto del presente regolamento.
2. Il presente Regolamento si prefigge lo scopo di disciplinare, in particolare:
 - Manifestazione che, per la loro natura, originano un raduno straordinario di persone;
 - l'inquinamento acustico temporaneo consentito come stabilito da apposito regolamento;
 - la modalità con cui vengono avviati i vari servizi comunali (montaggio strutture del comune, raccolta rifiuti, pulizie ecc).
3. l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in tali occasioni che, L'Amministrazione Comunale, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario programma annuale delle manifestazioni previste che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 2 Caratteristiche delle manifestazioni

1. Possono essere organizzate sul territorio comunale manifestazioni temporanee quali sagre, feste ed altre iniziative a carattere ricreativo, culturale, sportivo religioso, benefico, organizzate da qualunque soggetto purché avente sede, anche non residenti, nel Comune, ed in particolare da associazioni ricreative, culturali, sportive, religiose, benefiche nonché di tipo politico, da partiti, organizzazioni e sindacati.
In particolare le attività richieste da privati, rientrano nella disciplina del seguente regolamento solo nel caso in cui ricadano sotto il patrocinio del Comune, come stabilito all'art. 17.
2. Durante le sopradette manifestazioni possono essere somministrati al pubblico alimenti e bevande, organizzate mostre e vendite, effettuati trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia o altre iniziative, nell'ambito dell'area individuata, nel rispetto della relativa normativa di settore.
3. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è garantito dal dichiarante l'inizio di attività o eventualmente, per particolari attività svolte all'interno della manifestazione, da altre persone aventi titolo espressamente indicate.

Art. 3 Somministrazione temporanea di alimenti e bevande Destinazione d'uso dei locali

1. Per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee dovranno essere osservate le norme igienico sanitarie vigenti.

2. L'attività temporanea di somministrazione o di spettacolo/trattenimento non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.

Art. 4 Preparazione pasti

1. La preparazione dei pasti dovrà avvenire presso gli ambienti della manifestazione.
2. Qualora i pasti vengano preparati in locali diversi, sempre a cura degli organizzatori, dovranno essere trasportati sul luogo della manifestazione secondo le indicazioni e prescrizioni della A.S.U.R.

Art. 5 Modalità di svolgimento – durata - orari

1. Gli organizzatori sono obbligati ad allestire le strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione, entro il termine massimo di giorni 7 antecedenti la data di inizio della manifestazione stessa e sono altresì obbligati a rimuovere le strutture temporanee, pulire le aree e rimetterle in pristino, entro massimo 7 giorni dal termine della manifestazione dalla conclusione. I termini di cui sopra possono essere prorogati solo per comprovati motivi dovuti alla peculiarità/entità della manifestazione. Viceversa se le manifestazioni sono di modesta entità debbono essere allestite e disallestite in minor tempo.
2. Gli organizzatori sono tenuti a provvedere direttamente alla pulizia delle aree utilizzate e alla raccolta dei rifiuti prodotti, che verranno conferiti negli appositi contenitori predisposti per la raccolta, su indicazione dell'Ufficio Ambiente del Comune;
3. Poiché è priorità dell'Amministrazione Comunale incentivare anche nel settore delle manifestazioni temporanee la raccolta differenziata integrata, così come già predisposto sul territorio Comunale per i rifiuti urbani, nelle manifestazioni in cui è prevista la somministrazione di cibi e bevande dovranno essere utilizzate stoviglie monouso in materiali biodegradabili. E' fatta salva la facoltà di derogare a tale indicazione solo in relazione alle difficoltà di carattere operativo dovute a manifestazioni di notevole dimensione.
4. Le singole manifestazioni potranno avere una durata massima di giorni 4, (anche non consecutivi) se si svolgono all'interno del centro storico ovvero a giorni 6 se si svolgono in zone pubbliche esterne già indicate dall'Amministrazione Comunale come idonee ad essere utilizzate in modo prolungato. E' escluso il tempo necessario per l'allestimento delle strutture ed il successivo ripristino.
5. Le manifestazioni che si svolgono sia nel centro storico che nelle aree esterne non potranno protrarsi oltre le ore 02.00, sono fatte salve le esigenze di sicurezza che potrebbero rendere necessaria l'emanazione di specifici provvedimenti per ridurre l'orario di svolgimento.

6. In caso di mancata effettuazione di manifestazioni già inserite nel calendario/programma, è consentito al soggetto attuatore, la ri-proposizione della manifestazione solo per motivi del tutto eccezionali e qualora non vada a sovrapporsi come data, luogo e orario con manifestazioni già programmate

Art. 6 - Quietè pubblica e normativa di riferimento per l'inquinamento acustico

1. L'emissione di suoni e rumori dovrà rispettare le disposizioni e le procedure contenute nel "Regolamento per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperti al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30/11/2005 in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, ivi incluse le possibilità di deroga.

Art. 7 – Divieto assoluto di manomissione del suolo pubblico

1. Durante le manifestazioni è fatto assoluto divieto di manomettere, imbrattare, deturpare qualsiasi suolo pubblico messo a disposizione, (pavimentazioni, giardini, mure storiche, palazzi, alberature ecc.).
2. Eventuali addobbi, allestimenti particolari connessi alla peculiarità della manifestazione stessa, non dovranno comunque compromettere il suolo pubblico e pertanto dovranno essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti necessari ad evitare il danneggiamento del suolo pubblico.
3. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. Per gli allestimenti da effettuarsi su proprietà o locali privati, gli organizzatori dovranno acquisire il preventivo assenso del/dei proprietari; sono in ogni caso fatti salvi i diritti di terzi
4. È vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
5. Il soggetto organizzatore della manifestazione è responsabile rispetto agli obblighi sopra indicati e nel caso in cui venga riscontrato il danneggiamento del suolo pubblico, lo stesso è obbligato al ripristino dei luoghi.
6. A garanzia degli obblighi di cui sopra, per qualsiasi manifestazione in cui sia prevista l'utilizzo di suolo pubblico o di attrezzature pubbliche è fatto obbligo degli organizzatori di costituire apposita cauzione da € 100 a € 10.000. L'Amministrazione Comunale, si riserva comunque la facoltà di valutare di volta in volta le caratteristiche della manifestazione, per stabilire l'esatto importo

La cauzione potrà essere presentata anche sotto forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria; in tal caso il documento dovrà prevedere la clausola che impegna il garante a versare l'importo "a prima richiesta" ed entro il termine di 15 giorni dalla formale richiesta dell'Amministrazione Comunale.

La cauzione verrà svincolata solo a seguito di nulla osta da parte del responsabile dell'ufficio tecnico che attesti il non danneggiamento del suolo pubblico.

Art. 8 Calendario/Programma

1. La Giunta Comunale, previa concertazione con le parti sociali interessate, entro il mese di dicembre di ciascun anno, redige il calendario/programma delle manifestazioni ricorrenti, salvaguardando comunque i periodi tradizionali delle feste già consolidate ad oggi.
2. Eventuali manifestazioni non inserite nel programma potranno essere autorizzate solo se la relativa richiesta è depositata presso l'ufficio Comunale di riferimento almeno 15 giorni prima dell'evento.

Art. 9 - Responsabile della manifestazione

1. Dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione Comunale, il responsabile della sicurezza della manifestazione, con un recapito telefonico al quale rintracciarlo in ogni momento, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio;
2. In assenza di detta designazione, il responsabile della sicurezza della manifestazione, verrà individuato nel soggetto organizzatore o nel suo Legale Rappresentante

Art. 10 – Modalità di richiesta

1. La realizzazione di una delle manifestazioni di cui sopra dovrà necessariamente essere comunicata all'Ufficio Cultura del Comune di Corinaldo con i tempi e le modalità stabilite dal presente regolamento, previa compilazione del fac-simile di cui al sito del Comune di Corinaldo www.corinalod.it o reperibile presso l'ufficio cultura e lo IAT. La mancata comunicazione non consente effettuazione della manifestazione stessa.
2. Nella comunicazione dovrà essere indicato quanto segue:
 - Lo spazio/locale pubblico interessato;
 - Gli allestimenti che si intendono posizionare con l'indicazione delle date di inizio e fine delle operazioni;
 - La somministrazione di cibi e bevande (se prevista), con tutte le indicazioni relative al possesso dei requisiti necessari;
 - l'effettuazione di spettacoli e/o trattenimenti con l'indicazione delle norme di sicurezza allo scopo predisposte
 - Il rispetto delle norme acustiche (nel caso di utilizzo di macchinari rumorosi) ovvero il mancato rispetto e, quindi, la richiesta di deroga, previa presentazione della relazione di valutazione dell'impatto acustico previsto dal regolamento comunale;
 - La richiesta di contenitori per la raccolta dei rifiuti;

- L'utilizzo di strutture provvisorie (palchi di proprietà comunale).
3. L'ufficio cultura invia direttamente, ai vari servizi comunali, copia della comunicazione al fine di avviare le verifiche e gli accorgimenti di propria competenza.
 4. Gli uffici comunali competenti per i vari aspetti sono i seguenti:
 - Servizio Attività Produttive della Polizia Locale, per adempimenti connessi ai trattenimenti/spettacoli, alla somministrazione di cibi e bevande e conseguenti norme igienico sanitarie , problematiche connesse all'inquinamento acustico, provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e di occupazioni di suolo pubblico;
 - Ufficio tecnico – servizio manutenzione, per richiesta di utilizzo strutture provvisorie comunali (palchi), seggiole, allacci provvisori elettrici, ecc.).
 - Ufficio tecnico – servizio ambiente , per richieste relative alla fornitura di contenitori per la raccolta differenziata.
 5. E' fatto divieto di iniziare qualsiasi manifestazione senza avere ottenuto gli assensi dei vari servizi comunali interessati ,così come individuati sopra.
 6. Sono a totale carico degli organizzatori della manifestazione i seguenti costi:
 - Pulizia e raccolta dei rifiuti fino ai contenitori messi a disposizione dal Comune;
 - Certificazione di idoneità statica nel caso sia previsto sia previsto l'utilizzo palchi, pedane, stand, tensostrutture ecc.;
 - La documentazione necessaria per la somministrazione di cibi e bevande (SCIA comunale e NIA sanitaria);
 - Valutazioni di impatto acustico redatte da tecnici competenti;
 - Costi per allacci elettrici, idrici, ecc.
 - Vigilanza straordinaria degli eventi
 - Linee di trasporto temporanee allestite per la manifestazione

Art. 11 Denominazione delle manifestazioni

1. Qualora le manifestazioni adottino la definizione di Sagra, Festa o simili, i riferimenti dovranno essere preferibilmente a richiami di tipo gastronomico, culturale, politico o religioso chiaramente legati alla tradizione locale o ad espressioni collegate all'attività dell'organizzazione.

Art. 12 - Commissione Comunale di Vigilanza sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo

1. Lo svolgimento di manifestazioni con allestimenti temporanei è sottoposto a sopralluogo preventivo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo se istituita ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n° 311/2001 qualora il numero di spettatori sia superiore a 200 unità.
2. Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, senza variazioni negli allestimenti, e per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni e che non richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del sopra citato D.P.R. n° 311/2001 e ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

Art. 13 - Prescrizioni di sicurezza

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.
2. Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. dovranno avere i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato.
3. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere a norma e certificato da tecnico abilitato.
4. Le uscite ed i percorsi di esodo dovranno essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica.
5. Dovrà essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.
6. Dovrà essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, almeno tre nei locali destinati a cucina.
7. I depositi di GPL in bombole, dovranno essere ubicati in zona idonea, nel pieno rispetto delle norme vigenti.
8. Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere collegate a terra.
9. Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione.
10. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere incanalati tramite apposita fognatura.

Art. 14 - Patrocinio

A richiesta del soggetto proponente (associazione o privato, di Corinaldo e non), il Comune può concedere il patrocinio oneroso o non oneroso alla attività o manifestazione di riferimento. In entrambi i casi l'organizzatore è tenuto ad inserire il logo della municipalità su tutto il materiale cartaceo prodotto e nella eventuale comunicazione on-line. Inserendo anche, ma non obbligatoriamente, in aggiunta al predetto logo, anche la seguente dicitura: "Con il patrocinio del Comune di Corinaldo".

A). PATROCINIO NON ONEROSO

Il patrocinio non oneroso comporta la possibilità di fruire del suolo pubblico a titolo gratuito, nonché (ove richiesto) di palco, sedie ed energia elettrica nei limiti delle quantità e luoghi all'uso attrezzati dal Comune.

Ove la manifestazione fosse programmata dal richiedente in luoghi alternativi a quelli di cui sopra, potrà essere riconsiderata la gratuità dell'utilizzo del suolo pubblico, e l'allestimento del medesimo spazio sarà a completo carico del richiedente, che vi provvederà con propri mezzi e personale.

B). PATROCINIO ONEROSO

Il patrocinio oneroso comporta l'erogazione di un contributo in denaro o la concessione di beni e/o servizi equivalente entità.

In questo caso, il richiedente è tenuto a presentare (unitamente alla rituale domanda) il bilancio preventivo ed una sintetica descrizione della manifestazione, nonché il rendiconto ed un'altrettanto sintetica relazione comprovanti l'effettiva effettuazione della stessa.

Art. 15 - Tariffe, tasse e imposte

1. Le manifestazioni oggetto del presente regolamento sono assoggettate a tariffe, tasse e imposte comunali secondo quanto disposto dalle normative specifiche al riguardo.

Art. 16 - Sanzioni

1. Ai contravventori della presente disciplina, in linea di massima, si applicano le sanzioni pecuniarie da 25,00 a 500,00 € previste dall'art. 7/bis d.lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fatte salve le sanzioni previste da altre norme da applicare al caso specifico e le possibili diverse determinazioni della Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689

Art. 17 - Norme finali

1. Il presente regolamento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 d. lgs. 18/08/2000 n° 267 ed entra in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni previste dalla legge ed abroga ogni precedente disposizione comunale in materia.
2. Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione.